



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Adunanza in camera di consiglio (art. 380-*bis* c. p.c)

18 aprile 2019 – I Sezione civile

R.G. n. 20670/2014 R.G. – n. 3 del ruolo

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso R.G. n. 20670/2014;

letti gli atti, osserva:

1. XX ricorre per cassazione contro la decisione con cui il Tribunale di Verona ha rigettato la opposizione ex art. 98 l.f. confermando la decisione del giudice delegato recante il rigetto della sua domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della YY s.p.a. in liquidazione;
2. Il Tribunale di Verona, premesso che XX, con domanda del 13.12.2012, aveva chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento della YY s.p.a. in liquidazione per un credito retributivo scaturente da un rapporto di lavoro dipendente risalente al periodo compreso tra il gennaio 1997 ed il settembre 1998, ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice delegato aveva rigettato detta richiesta accogliendo l'eccezione di prescrizione del curatore.

Più precisamente, il Tribunale, pur dando atto della circostanza che la YY s.p.a. *in bonis* aveva chiesto ed ottenuto di essere ammessa al concordato preventivo, poi omologato con sentenza del 18.1.2002, ha ritenuto che il termine di prescrizione della pretesa azionata nel successivo fallimento della predetta società (dichiarato con sentenza del 22.3.2012) avrebbe dovuto essere interrotto. Secondo la impostazione

della corte di merito, invero, il termine di prescrizione dei crediti vantati nei confronti del debitore, quantunque “anteriori” alla richiesta di ammissione al concordato preventivo, non resta sospeso, né ai sensi dell’art. 168 co. 2 l.f. né ai sensi dell’art. 2941 n. 6 c.c. e, dunque, avrebbe dovuto essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell’imprenditore debitore, anche durante la pendenza della procedura negoziale di composizione della crisi.

3. Ciò premesso, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
4. Con le quattro censure svolte per violazione di legge, XX si duole dell’illegittimità del decreto impugnato sostenendo in primo luogo che, in pendenza di concordato preventivo con cessione dei beni, il diritto vantato dai creditori “anteriori” non poteva essere esercitato, evidenziando in secondo luogo che il termine di prescrizione del predetto diritto doveva ritenersi sospeso ai sensi dell’art. 2941 n. 6 c.c. ovvero ai sensi dell’art. 168 co. 2 l.f. e rappresentando in terzo luogo che detto termine in ogni caso era stato validamente interrotto dalla missiva con cui il liquidatore giudiziale comunicava l’inserimento della pretesa del ricorrente, già contemplata nell’elenco nominativo dei creditori predisposto ai sensi dell’art. 161 l.f. dal debitore, tra gli aventi diritto al riparto concordatario, dalla mancata partecipazione del debitore al subprocedimento di revoca del concordato preventivo, dalla ammissione al passivo del fallimento del credito retributivo azionato in surrogata Inps – Fondo di garanzia, dalla missiva trasmessa alla Porto Laconia s.p.a. in concordato preventivo nel 2011.
5. Le questioni poste all’attenzione della corte sono, dunque, le seguenti: occorre stabilire se, una volta che l’imprenditore – debitore abbia chiesto di essere ammesso al concordato preventivo, i creditori per causa anteriore siano tenuti ad interrompere il termine di prescrizione della propria pretesa quantunque quest’ultima sia stata contemplata nella proposta ovvero possano astenersi dal compiere atti di esercizio del proprio diritto, giusta la operatività della causa di sospensione di cui all’art. 168 co. 2 l.f. (per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e la omologazione della proposta) nonché di quella prevista dall’art. 2941 n. 6 c.c. (per il periodo di

esecuzione del concordato che decorre dalla omologazione dello stesso).

E', infine, necessario valutare se costituiscano atti interruttivi della prescrizione dei diritti di credito vantati dai creditori anteriori quelli individuati dal ricorrente.

Muovendo da questa premessa, deve prima di tutto evidenziarsi come non possa applicarsi alla procedura concorsuale minore di concordato preventivo l'art. 94 l.f. (a mente del quale, stante la parificazione della domanda di ammissione al passivo alla domanda giudiziale, dalla data in cui quest'ultima è proposta il termine di prescrizione del diritto azionato deve intendersi interrotto con effetti permanenti sino alla chiusura ovvero alla revoca del fallimento) né l'art. 168 co. 2 l.f..

L'art. 94 l.f. è disposizione espressamente prevista per il solo fallimento e, in quanto tale, estranea al procedimento di concordato preventivo.

Quanto all'art. 168 l.f., pur dovendosi convenire sul fatto che tale disposizione sia dettata proprio per regolare gli effetti del concordato preventivo, occorre sottolineare come essa non possa in alcun modo soccorrere nel caso in esame. L'art. 168 co. 2 l.f., invero, sancisce espressamente la sospensione del termine di prescrizione delle pretese riconducibili ai creditori concordatari "anteriori" limitatamente al periodo compreso tra la proposizione della domanda di concordato e la omologazione della proposta ed in ogni caso a condizione che questi ultimi siano muniti di titolo esecutivo.

Muovendo da questa impostazione può allora sostenersi che XX non potesse beneficiare della sospensione dell'art. 168 co. 2 l.f. anche solo in virtù del fatto che non era munito di titolo esecutivo e, dunque, non avrebbe potuto intraprendere azioni esecutive individuali ai danni della YY s.p.a. *in bonis*.

Il termine di prescrizione del credito fatto valere da XX non era d'altro canto sospeso neppure ai sensi dell'art. 2941 n. 6 c.c. in quanto va condiviso l'orientamento secondo cui tale disposizione non si applica alla fase di esecuzione del concordato preventivo atteso che l'amministrazione dei beni non è sottratta al debitore e l'intervento del liquidatore, oltre ad essere circoscritto a compiti conservativi funzionali alla liquidazione dei beni, si svolge non su mandato dei creditori ma in

funzione del perseguimento di fini pubblicistici ed in ossequio alle direttive del solo giudice delegato Cass. 17060/2007; Cass. n. 3270/2009).

Resta allora da stabilire se il termine di prescrizione relativo al credito fatto valere da XX potesse essere validamente esercitato dopo la sentenza di omologazione.

La risposta a tale quesito deve ritenersi positiva.

Seppure il concordato proposto dalla YY s.p.a. prevedesse la cessione dei beni ai creditori innanzitutto non è acclarata la circostanza che, con la proposta, non fosse stato fissato un termine per l'adempimento (il ricorso sul punto difetta, infatti, di autosufficienza); non è, pertanto, neppure astrattamente possibile affermare che il credito di XX fosse inesigibile sino alla conclusione della liquidazione dell'attivo concordatario.

In ogni caso, è preferibile sostenere che, anche ove il concordato preventivo in esame fosse stato liquidatorio e la proposta non avesse contemplato un termine finale di adempimento, il diritto di credito di XX potesse essere esercitato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c. durante la fase di liquidazione.

Deve, infatti, propendersi per la tesi secondo cui l'esercizio del diritto non è precluso dal divieto che impone al debitore concordatario di soddisfare i propri creditori al di fuori della proposta formulata atteso che tale divieto è di ordine pratico e non può ascriversi tra le cause che ostano all'esercizio della pretesa la quale cautelativamente può essere esercitata attraverso il compimento di ordinari atti stragiudiziali di messa in mora del debitore.

Va da ultimo considerato che nessun valore interruttivo può essere attribuito al comportamento processuale del debitore in concordato preventivo ovvero al riconoscimento dei crediti operato in fase di esecuzione della proposta dal liquidatore giudiziale.

Quanto alla posizione del debitore nel subprocedimento di revoca ex art. 173 l.f., è decisivo osservare che quest'ultimo non è comparso talchè la sua inattività non può certo configurare un "comportamento concludente".

Ed ancora, se può assumere la valenza di un riconoscimento di debito con portata

interruttiva della prescrizione l'inserimento del nominativo del creditore anteriore nell'elenco di cui all'art. 161 l.f., analoga valenza non può essere attribuita alla mancata contestazione dei crediti anteriori a cura del liquidatore giudiziario poiché quest'ultimo non è titolare del potere di disporre dei diritti riconducibili al patrimonio del debitore, quantunque "in concordato".

Nessun rilievo assume, per altro verso, l'ammissione al passivo dei crediti azionati in surroga da Inps atteso che la mancata formulazione dell'eccezione di prescrizione relativamente a pretese retributive anche se della stessa natura non può valere a configurare una rinuncia a quest'ultima.

Giova da ultimo osservare che piena valenza interruttiva assume, invece, la missiva di costituzione in mora inviata da XX alla YY s.p.a. in pendenza di concordato preventivo.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, stante la mancata operatività delle cause di sospensione della prescrizione e la impossibilità di configurare atti interruttivi successivi al deposito della domanda ex art. 161 l.f. (risalente al 1999), la decisione del Tribunale deve essere confermata atteso che il termine di prescrizione del credito di XX, quinquennale o decennale che fosse, al momento dell'invio al debitore della missiva del 2011 si era già maturato.

Per quanto precede il decreto impugnato va confermato.

PER QUESTI MOTIVI

Conclude per il rigetto del ricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale

Anna Maria Soldi